



TaxLawPlanet **it**  
net  
com

Alexandre Martinelli

Project manager TaxLawPlanet

Dottore Commercialista

T +39 011 5069135

M +39 328 6859767

E martinelli@taxlawplanet.net

TaxLawPlanet S.r.l. – Corso Stati Uniti, 35 – 10129 Torino

[www.taxlawplanet.com](http://www.taxlawplanet.com)

## Auto e spese di trasferta

La gestione delle spese di trasferta costituisce da sempre in azienda un'area complessa e se vogliamo "interfunzionale". Si situa spesso a cavallo tra i reparti amministrativi per la gestione delle note spese e la verifica del rispetto delle norme fiscali, il payroll e le risorse umane, per gli aspetti di rapporto con il collaboratore.

Con il presente articolo ho voluto redigere un breve vademecum sulle relazioni esistenti tra note spese e spese auto.

Il punto di partenza non può che essere una definizione di trasferta.

trasferta: è uno spostamento del lavoratore che sia:

1. temporaneo
2. Abbia luogo con riferimento alla sede di lavoro del dipendente
3. Avvenga in costanza di servizio o per ragioni di lavoro

Tutte e tre le condizioni devono essere contemporaneamente soddisfatte.

La condizione 2 in particolare pone non poche problematiche fiscali. Si pensi a dipendenti che abbiano come sede di lavoro comuni come Roma o Milano. Ai fini fiscali non importa la grandezza del Comune (si veda C.M. n. 326/1997 e legge n. 417/1978), lo spostamento è considerato trasferta solo quando avviene da un comune all'altro. All'opposto abbiamo il paradosso di Comuni nella cintura delle suddette aree metropolitane, dove attraversando la strada, ci si trova già nel territorio di un altro Comune.

Bene in questo caso qualunque rimborso spese riconosciuto al dipendente, che non sia il rimborso spese di trasporto come autobus o taxi costituisce reddito imponibile per lo stesso. In pratica a meno non risulti da documentazione interna "l'assenza del dipendente" ovviamente per motivi di servizio e non si sia in presenza di trasporto giustificato da biglietto di viaggio rilasciato dal vettore (autobus) o talloncino del taxi, qualsiasi altra spesa rimborsata o sostenuta anche con fattura pagata direttamente dall'azienda costituirà reddito per il dipendente. In pratica l'importo dovrà essere inserito nei cedolini come compenso in natura e



assoggettato a contribuzione Inps e ad Irpef. In particolare le spese sostenute nell'ambito comunale che potrebbero ricadere sotto la mannaia previdenziale e fiscale sono:

- auto prese a noleggio;
- rimborsi chilometrici riconosciuti al dipendente o collaboratore;
- qualunque altra indennità di trasferta, con l'eccezione del ticket restaurant.

L'unica buona notizia è che tali spese sono deducibili per l'azienda, quando ovviamente rispettano i parametri generali che vedremo.

Le problematiche relative al Comune della sede di lavoro del dipendente non si esauriscono nelle trasferte "interne" ma ricadono anche sulle altre trasferte. Prendiamo ad esempio in considerazione i rimborsi chilometrici.

Supponiamo che un'azienda abbia sede a Bergamo e debba inviare un dipendente residente a San Pellegrino Terme (si tratta di una località a metà di una delle valli bergamasche) a Brescia. Bene il percorso partirà da casa del collaboratore, questi dopo circa 25 Km raggiungerà Bergamo e da lì imbrocherà l'autostrada A4 e dopo circa 50 Km arriverà a destinazione. Bene a questo punto torniamo alla definizione di trasferta e vediamo come questa sia costituita solo dai 50 Km da Bergamo a Brescia. La tratta precedente costituisce il percorso che normalmente il lavoratore deve compiere per arrivare alla sua sede di lavoro. Se l'azienda rimborsa i 25Km del percorso casa- ufficio, il rimborso Chilometrico costituirà per il lavoratore reddito che dovrà essere inserito in busta paga.

Perché? Coloro che sono dipendenti prendano il loro modello CUD e noteranno che fruiscono di una detrazione di imposta per lavoro dipendente. Questo è lo sconto fiscale che il legislatore riconosce ai dipendenti a fronte dei costi di produzione del reddito esempio trasporti di qualsiasi tipo per recarsi al luogo di lavoro. Poiché il dipendente non è soggetto ad obblighi contabili tali costi sono stati "forfetizzati" in ragione del numero di giorni che è durato nell'anno il rapporto di lavoro. Ora se qualcuno paga questi costi per un dipendente, quanto percepito non può che essere reddito.

Se torniamo alle auto, definito il concetto di trasferta, il secondo punto che il legislatore fiscale ha cercato di inquadrare è quello di impedire che le aziende, mediante il rimborso spese, beneficino i loro collaboratori di agi e prebende che possano costituire retribuzione di fatto. Facciamo un esempio: "caro collaboratore" è vero ti do poco, ma quando ti mando in trasferta noleggio la Ferrari e io pago.

Il legislatore fiscale ha pertanto fissato due parametri che valgono sia per il noleggio a breve termine in vista di una trasferta che per il rimborso chilometrico:

- 17cv fiscali per le auto a benzina,
- 20 cv fiscali per le auto a gasolio.

L'eventuale potenza eccedente riconosciuta in rimborso spese non costituisce reddito per il dipendente, ma per l'azienda diviene un costo indeducibile.